

9475

**Messaggio**  
**del Consiglio federale all'Assemblea federale concernente**  
**l'approvazione della convenzione tra la Svizzera e la Spagna,**  
**intesa ad evitare la doppia imposizione nel campo**  
**delle imposte sul reddito e sulla sostanza**

(Del 31 maggio 1966)

Onorevoli signori Presidente e Consiglieri,

Il 26 aprile 1966 è stata firmata a Berna una convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Spagna, intesa ad evitare la doppia imposizione sul reddito e sulla sostanza. Ci pregiamo di sottoporvi tale convenzione alla vostra approvazione.

**I. Osservazioni preliminari**

La Svizzera intrattiene stretti rapporti economici con la Spagna. Numerose aziende elvetiche hanno allestito succursali e filiali in Spagna o hanno altrimenti messo capitali a disposizione dell'economia di questo Stato. Gli investimenti svizzeri occupano il secondo posto fra gli investimenti stranieri in Spagna e sono tutt'ora in costante aumento. Conseguentemente, i redditi da capitali e licenze e gli altri proventi per prestazioni invisibili che passano dalla Spagna in Svizzera hanno già raggiunto cifre considerevoli.

Poichè detti redditi e proventi sono imposti sia in Spagna sia in Svizzera, onde possa essere evitata la doppia imposizione, le cerchie economiche svizzere hanno per anni auspicato la conclusione d'una convenzione in materia. Tuttavia, la Spagna ha incominciato a concludere tali convenzioni solamente alla fine sia dei lavori sulla doppia imposizione, svolti dal comitato fiscale dell'organizzazione di cooperazione e sviluppo economico (OCSE), sia della riforma tributaria spagnuola del 1964.

Le trattative fra le delegazioni svizzera e spagnuola presso il comitato fiscale dell'OCSE hanno portato all'accordo del 27 novembre 1963 sull'imposizione delle imprese di navigazione aerea (RU 1964, 973 [B XII]) e all'apertura dei negoziati per una convenzione generale sulla doppia impo-

sizione. Quest'ultimi hanno avuto luogo nel maggio 1965 a Berna e nell'ottobre dello stesso anno a Madrid. Nel frattempo abbiamo consultato i Cantoni e le cerchie interessate che hanno espresso pareri favorevoli.

## II. Spiegazioni concernenti le nuove disposizioni della convenzione

La convenzione in questione si fonda su quella modello proposta nel luglio 1963 dall'OCSE per evitare la doppia imposizione. Poichè nel messaggio del 13 luglio 1965, concernente la analoga convenzione del 7 maggio 1965 con la Svezia, abbiamo spiegato in modo particolareggiato le disposizioni del modello raccomandato dall'OCSE (FF 1965, II, 501), ci limitiamo ora al commento delle disposizioni che derogano da quello modello e delle particolarità della convenzione contro la doppia imposizione con la Spagna. Quest'ultime sono in gran parte dettate dalla situazione economica della Spagna quale paese in via di sviluppo. Come e in qual misura la Svizzera possa tenere conto di detta situazione l'abbiamo già esposto nel messaggio del 18 marzo 1960 concernente la convenzione contro la doppia imposizione col Pakistan (FF 1960 I, 541).

### *Articolo 2: Imposte*

La convenzione si applica alle imposte sul reddito e sulla sostanza nonostante che attualmente in Spagna non sia riscossa un'imposta generale sulla sostanza. La convenzione è estesa, per la Spagna, anche alle imposte dirette riscosse nei territori e provincie africani. Mediante speciale scambio di note è stato convenuto che la convenzione concerna sia le imposte ordinarie sia quelle straordinarie. Per contro, le imposte alla fonte per vincite a lotterie non cadono sotto la convenzione.

### *Articolo 3: Definizioni*

Secondo parere concorde, le società di persone sono considerate persone giusta la convenzione (cfr. art. 4, cpv. 3) e possono per diritto pretendere che siano loro concessi i privilegi convenzionali. Qualora debbano nascere difficoltà per il fatto che il fisco spagnuolo tratti le società di persone alla stessa stregua delle persone giuridiche, si provvederà mediante applicazione della procedura di amichevole composizione (art. 25).

### *Articolo 5: Stabile organizzazione*

Contrariamente alla convenzione con la Svezia, la presente contiene una disposizione secondo cui un'istallazione per servizi di pubblicità, d'informazione e di ricerca gestiti da uno Stato sul territorio dell'altro non sono considerate stabili organizzazioni. Le cerchie economiche svizzere interessate hanno insistito affinché si segua in materia la raccomandazione dell'OCSE.

Esse hanno ricordato che la Svizzera attribuisce un interesse reale e molta importanza a questa disposizione, considerati i laboratori scientifici e i servizi di ricerche creati all'estero dall'industria farmaceutica svizzera. Tale opinione è stata confermata in seguito al riesame della situazione.

#### *Articolo 7: Utili d'impresa*

Seguendo la pratica svizzera sviluppatasi nelle relazioni intercantonali, l'utile globale d'una impresa che svolga attività internazionali è ripartito fra i suoi diversi componenti giusta una chiave speciale (cpv. 4, metodo indiretto). Tuttavia la Spagna non considera l'utile globale dell'impresa ma quello delle singole organizzazioni stabili, accertato per il tramite della contabilità (cpv. 2, metodo diretto) oppure fondato su coefficienti sperimentali valevoli per il ramo in questione. Perciò, con la Spagna non si è potuto raggiungere, come con la Svezia, l'applicazione estesa (rispetto al modello dell'OCSE) del metodo indiretto, segnatamente per gli istituti d'assicurazione. La Spagna, dal canto suo, ha rinunciato alle disposizioni speciali contenute in altre convenzioni spagnuole di doppia imposizione e concernenti l'imposizione degli agenti.

#### *Articolo 8: Navigazione marittima ed aerea*

Questa disposizione sostituisce l'articolo 27, capoverso 3 dell'accordo del 27 novembre 1963 (RU 1964, 973, ora abrogato) ed è pure applicabile alle imprese di navigazione marittima.

#### *Articoli 10, 11 e 12: Dividendi, interessi e diritti di licenze*

La Spagna, quale paese in via di sviluppo, non può naturalmente contare su un considerevole afflusso estero di dividendi, interessi e diritti di licenze. È quindi comprensibile che essa si opponga all'imposizione esclusiva nello Stato di domicilio del beneficiario (auspicata dalla Svizzera) e preferisca l'imposizione statale alla fonte.

Tuttavia, grazie alle raccomandazioni dell'OCSE, è stato possibile trovare una soluzione di compromesso. I dividendi versati a persone non domiciliate sono imposti alla fonte in ragione del 30 per cento in Svizzera e del 15 per cento in Spagna. Secondo la convenzione, di regola, lo Stato alla fonte ha il diritto di riscuotere un'imposta sui dividendi che può raggiungere il 15 per cento (art. 10, cpv. 2, lett. b). Questa soluzione è conforme alle raccomandazioni dell'OCSE.

Se il beneficiario è una società che disponga d'almeno il 25 per cento del capitale delle società che paga i dividendi, il saggio d'imposta è del 10 per cento (art. 10, cpv. 2, lett. a). Nelle raccomandazioni dell'OCSE è proposto un saggio del 5 per cento. Ammettiamo tuttavia che tutte le convenzioni di doppia imposizione fin ora concluse dalla Spagna corrispondono

all'ordinamento adottato dalla Svizzera e ritenuto accettabile dalle cerchie economiche svizzere.

Va inoltre notato che la Spagna rinuncia (art. 10, cpv. 5) all'imposizione sulla distribuzione di utili d'impresе svizzere che hanno delle organizzazioni stabili in Spagna (imposizione extraterritoriale di dividendi).

Gli interessi che un debitore domiciliato in Spagna paga a un creditore all'estero sono imposti alla fonte in ragione del 24 per cento. In Svizzera gli interessi su obbligazioni e depositi bancari sono imposti alla fonte in ragione del 30 per cento a contare dal 1° gennaio 1967. Per i creditori non domiciliati in Svizzera, questa deduzione è definitiva. I beneficiari d'interessi ipotecari svizzeri che sono domiciliati all'estero sono limitatamente imposti in Svizzera.

La convenzione prevede, conformemente alle raccomandazioni dell'OCSE, che gli interessi possono essere di regola imposti alla fonte in ragione del 10 per cento presso lo Stato da cui provengono (art. 11, cpv. 2). La Spagna rinuncia a qualsiasi imposizione alla fonte se gli interessi sono pagati da un debitore spagnuolo a una banca Svizzera per un mutuo non rimborsabile prima di 5 anni (art. 11, cpv. 3).

Sui diritti di licenze di fonte spagnola versati all'estero è trattenuta una imposta del 20 per cento dopo che dalla somma imponibile è stata fatta una deduzione globale per parte delle spese generali. In Svizzera i diritti di licenze pagati all'estero sono esenti da imposta. Fin ora la Confederazione non ha fatto uso della facoltà, attribuitale in virtù dell'articolo 41 *bis*, capoverso 1, lettera *d*, della Costituzione federale, che l'autorizza a riscuotere imposte speciali per rimediare a misure fiscali prese dall'estero.

In tutte le convenzioni di doppia imposizione sin'ora concluse dalla Svizzera è prevista l'imposizione dei diritti di licenze al domicilio del beneficiario. In tal modo il fisco elvetico si procura la contropartita per le concessioni fatte col riconoscere quali spese di produzione quelle che l'industria svizzera impiega nella ricerca. Tuttavia l'OCSE ha dato alla Spagna e ad altri tre membri economicamente più deboli il diritto di riscuotere un'imposta del 5 per cento sui diritti di licenze. Per tale motivo questa è la prima convenzione conclusa dalla Svizzera che dia allo Stato da cui provengono i diritti di licenza, il diritto di imporli alla fonte in ragione del 5 per cento.

#### *Articolo 15: Professioni dipendenti*

L'articolo dispone che le remunerazioni provenienti da attività dipendente devono, di regola, essere imposte nel luogo di lavoro. Tale principio vale anche per gli operai spagnoli che lavorano in Svizzera. Tuttavia le autorità spagnole tengono al fatto che i propri cittadini in Svizzera siano trattati fiscalmente almeno alla stessa stregua degli operai italiani. Visto la dichiarazione IV (FF 1964, II, 2186) allegata all'accordo del 10 agosto

1964 fra la Svizzera e l'Italia relativo all'emigrazione di lavoratori italiani in Svizzera, le autorità spagnuole desiderano delle assicurazioni analoghe. Il protocollo di parafatura tra la Svizzera e la Spagna, dell'8 ottobre 1965, precisa in merito:

In quanto all'imposizione sul reddito del lavoro dei lavoratori spagnuoli in Svizzera, la Delegazione svizzera dichiara che i Cantoni hanno introdotto o introdurranno delle procedure speciali per semplificare e agevolare la tassazione sul reddito dei lavoratori stranieri, segnatamente l'imposizione alla fonte. Considerato la diversità delle procedure e l'evoluzione in materia, le due Delegazioni hanno convenuto che i problemi che potessero nascere saranno esaminati secondo la procedura amichevole (art. 25 della convenzione).

Per quanto concerne l'imposizione degli stagionali, la Delegazione svizzera dichiara che le autorità federali raccomanderanno ai Cantoni di considerare, per stabilire il tasso d'imposta, il reddito del lavoro conseguito durante il periodo che serve di base per l'imposizione e la durata lavorativa di 11 mesi o 2300 ore al massimo. Restano riservate le disposizioni cantonali più favorevoli ai lavoratori.

#### *Articolo 19: Rimunerazioni di diritto pubblico*

Questa disposizione corrisponde a quella contenuta nella convenzione con la Svezia (art. 20) il tenore è però più chiaro di quella analoga contenuta nelle raccomandazioni dell'OCSE.

#### *Articolo 23: Disposizioni per evitare le doppie imposizioni*

In quest'articolo è precisato il modo in cui lo Stato di residenza del beneficiario del reddito o del proprietario deve collaborare per eliminare le doppie imposizioni.

Il reddito e la sostanza la cui imposizione spetta esclusivamente allo Stato da cui il reddito proviene o in cui il bene è situato non possono essere imposti nello Stato di domicilio. Quest'ultimo ha tuttavia il diritto di tener conto di queste fonti di reddito e sostanza per stabilire il saggio d'imposta (cpv. 1).

I dividendi, gli interessi e i diritti di licenze possono essere imposti alla fonte (cfr. art. 10, 11 e 12) sia nello Stato da cui provengono sia in quello di domicilio del beneficiario. Per evitare le doppie imposizioni, quando si tratta di persone tassate in modo illimitato e che ricevono dalla Svizzera questi redditi, la Spagna fa deduzione dell'imposta pagata in Svizzera (cpv. 2). Inversamente, la Svizzera, per le imposte spagnuole alla fonte su dividendi, interessi e diritti di licenza accorda lo sgravio (cpv. 3) dalle imposte federali, cantonali e comunali alla stessa stregua in cui è stato accordato nella convenzione con la Svezia. Il Consiglio federale disciplina i dettagli.

La sgravio fiscale concesso dalla Svizzera non concerne unicamente le imposte alla fonte effettivamente pagate in Spagna ma anche, a condizioni ben precisate, le imposte alla fonte non pagate (cpv. 4). Eccone la ragione:

la Spagna, come la maggior parte dei paesi in via di sviluppo, concede alcuni sgravi fiscali per attirare i capitali stranieri. Le autorità spagnuole competenti possono ridurre, fino al 95 per cento dell'ammontare d'imposta dovuto inizialmente, l'imposta sugli interessi di mutui e prestiti pagati da aziende spagnuole a banche e istituti finanziari esteri. La Spagna dà primordiale importanza al fatto che tale agevolazione vada a beneficio delle banche svizzere interessate e non sia dunque riassorbita, nemmeno parzialmente, dall'imposizione in Svizzera. In altri termini dunque lo sgravio deve essere accordato in Svizzera per l'intera imposta del 10 per cento che la Spagna può percepire giusta l'articolo 11, anche se tale imposta, per provvedimenti interni, non è riscossa o è riscossa solo parzialmente. Simile computo d'imposte non pagate (« matching credit » o « tax sparing ») ricorre frequentemente nelle convenzioni di doppia imposizione concluse con i paesi in via di sviluppo. Nel diritto fiscale internazionale della Svizzera questo provvedimento costituisce un'innovazione che può essere giustificata considerandola un aiuto ai paesi in questione. L'applicazione di tale provvedimento è molto ristretta e costituisce inoltre una semplificazione nella tecnica di tassazione poichè in tal modo basta in ogni caso tener conto, per gli interessi, d'un'imposta spagnuola alla fonte pari al 10 per cento.

La Spagna aveva pure previsto un disciplinamento corrispondente per i dividendi versati sulle partecipazioni del 25 per cento almeno, che, giusta l'articolo 10, cpv. 2, lettera *b*, fruiscono d'una riduzione d'imposta. Poichè tali dividendi, in virtù del privilegio chiamato holding, non sono normalmente sottoposti all'imposta per la difesa nazionale e cantonale (v. ad es. art. 59 del decreto concernente l'imposta per la difesa nazionale) la convenzione può limitarsi a rinviare all'ordinamento interno.

#### *Articolo 24: Uguaglianza di trattamento*

In questo articolo è espresso in modo più chiaro, rispetto al modello dell'OCSE, che i cittadini dell'altro Stato contraente fruiscono a parità di condizioni delle esenzioni, degli abbattimenti alla base, delle deduzioni e riduzioni d'imposte o tasse di qualsiasi genere concessi per carichi di famiglia (cpv. 2).

#### *Articolo 27: Entrata in vigore*

La convenzione è applicabile a contare dal 1° gennaio 1967.

La costituzionalità della presente convenzione si fonda sull'articolo 8 della Costituzione federale che attribuisce alla Confederazione il diritto di concludere trattati con altri Stati.

Giusta l'articolo 85, numero 5, l'Assemblea federale è competente per approvare tale accordo. La convenzione è conclusa per una durata indeterminata ma può essere disdetta alla fine di ogni anno civile con un preavviso

di 6 mesi. Perciò il decreto d'approvazione non è sottoposto a referendum conformemente all'articolo 89, capoverso 4 della Costituzione.

La presente convenzione costituisce, nel complesso, una soluzione equilibrata che porta notevoli agevolazioni nelle relazioni economiche svizzero-spagnuole. I Cantoni e le cerchie economiche interessate l'hanno approvata. Vi proponiamo pertanto di accettare, mediante l'approvazione del disegno di decreto allegato, la presente convenzione.

Gradite, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'assicurazione della nostra alta considerazione.

Berna, 31 maggio 1966.

In nome del Consiglio federale svizzero,

Il Presidente della Confederazione:

**Schaffner**

Il Cancelliere della Confederazione:

**Ch. Oser**

**Messaggio del Consiglio federale all'Assemblea federale concernente l'approvazione della convenzione tra la Svizzera e la Spagna, intesa ad evitare la doppia imposizione nel campo delle imposte sul reddito e sulla sostanza (Del 31 maggio 1966)**

In	Bundesblatt
Dans	Feuille fédérale
In	Foglio federale
Jahr	1966
Année	
Anno	
Band	1
Volume	
Volume	
Heft	24
Cahier	
Numero	
Geschäftsnummer	9475
Numéro d'objet	
Numero dell'oggetto	
Datum	16.06.1966
Date	
Data	
Seite	688-694
Page	
Pagina	
Ref. No	10 155 638

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.